

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE SVANTAGGIATE E DELLE DONNE: ADOTTATI 2 DECRETI DAL MINISTERO DEL LAVORO

Lo scorso 21 Marzo il Ministero del Lavoro ha adottato due provvedimenti di rilevante importanza in materia di sostegno all'occupazione.

Un **PRIMO DECRETO** disciplina le **agevolazioni contributive** che possono essere riconosciute in favore dei datori di lavoro che abbiano stipulato, negli anni dal 2009 al 31 dicembre 2012, contratti di inserimento lavorativo nei confronti di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile.

Con il **SECONDO DECRETO** http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FC4052D3-AF3E-43BA-B57C-3C4477DF02F6/0/20130320_DM.pdf il Ministro Fornero, in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008, stabilisce che sono da considerarsi **"lavoratori svantaggiati"** coloro i quali:

- a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della

- durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- b) non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d'istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione;
 - c) sono occupati in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani e appartengono al genere sottorappresentato, considerando a tal fine i settori annualmente individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall'ISTAT.

N.B. Per tale categoria di lavoratori, nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, sarà possibile **derogare alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo** che ordinariamente sono necessarie per poter instaurare tali rapporti di lavoro.